



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 47

Oggetto: Comunità d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cosenza per la gestione del servizio rifiuti in forma associata, ex articolo 4 L.R. Calabria n. 14/2014 – Approvazione schema di convenzione.

L'anno **Duemilasedici** addì **sette** del mese di **Giugno**, alle ore **10.15**, -in continuazione- nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Maria Silella	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi		SI
5	Era Rocco		SI	14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Peppino Pignataro	SI		15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Francesca Dorato	SI		16	Serafinà Astorino		SI
8	Serena Carrozzino	SI		17	Francesco Battaglia		SI
9	Vincenzo Dario D'Atri		SI				

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 117, comma. 2, lett. s) della Costituzione assegna la competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- che il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm. ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;
- che la Regione Calabria, con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria n.6294 del 30/10/2007, ha approvato il Piano Regionale dei rifiuti, attualmente in corso di aggiornamento;
- che l'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n.148, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, e successive modificazioni, dispone che:
 - a) le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
 - b) la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
 - c) contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;
- che l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.135, che ha modificato l'art.14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, alla lett. f), attribuisce ai Comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- che, ai sensi del comma 1-bis, del predetto art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n.221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, per come modificato dall'art.1, comma 609 della legge n.190/2014: *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1"* del medesimo art. 3-bis, "cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";

Dato atto:

- che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita legge regionale 11 agosto 2014, n.14 *"Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"* (in BUR Calabria n.36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale si intende definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- che, la sopra citata L.R. n.14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - a) alla lett. b), individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;

- b) alla lett. e), individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art.3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ambito territoriale ottimale (ATO) Cosenza coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Cosenza;
- che l'art.3, comma 3, prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO;

Precisato:

- che, con deliberazione di G.R. n.381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province calabresi e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-ambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n.6294 del 30 ottobre 2007;
- che, per effetto del sopra citato provvedimento di Giunta regionale ed al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO della provincia di Cosenza, **fatte salve le eventuali future modifiche disposte dalla Regione Calabria**, è attualmente suddiviso nelle seguenti sei Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
 - ➔ ARO Cosenza-Rende;
 - ➔ ARO Sibaritide;
 - ➔ ARO Presila;
 - ➔ ARO Pollino;
 - ➔ ARO Alto Tirreno;
 - ➔ ARO Appennino paolano;
- che, ai sensi dell'art.4 comma 11 della L.R. n.14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;
 - Che questo Ente, quale Comune Capofila, ha proposto una riperimetrazione dell'ARO con 11 Comuni, ai quali può aggiungersi anche il Comune di Altomonte;
 - Che tale possibilità di ridefinizione degli ARO era stata prevista come possibilità con nota della Regione Calabria del 6/4/2016 prot. SIAR 0110877 Dipartimento 11 Ambiente e Territorio;
 - Che la nuova proposta è stata trasmessa ufficialmente alla Regione Calabria con nota 11352 del 17/05/2016 che si allega alla presente per farne parte integrante;

Considerato:

- che la L.R. n.14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 convertito in legge n.148/2011 e successive modificazioni, siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- che l'art. 4 della L.R. n.14/2014:
 - a) individua la "Comunità d'Ambito" quale Ente di governo dell'ATO, ai sensi del predetto art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, che ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra comuni di cui all'art.30 del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);
 - b) al comma 6, dispone che la Regione adotta lo schema-tipo di convenzione per la

costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, nonché lo schema-tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;

- c) al comma 8, prevede che la prima seduta della Comunità è convocata dal Sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato;
 - d) al comma 7, stabilisce che l'adempimento sopra citato deve essere preceduto dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni dell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) provinciale;
- che il citato D.L. n.138/2011 convertito in legge n.148/2011, all'art.3-bis, comma 1-bis, come modificato dalla legge finanziaria 2015 (art.1, comma 609, legge n.190 del 2014), ha reso obbligatoria la partecipazione degli enti locali negli Enti di governo degli ambiti, per le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi i servizi relativi ai rifiuti (scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo);

Rilevato, sulla base delle prescrizioni normative sopra richiamate ed in attuazione delle medesime, che è necessario attivare, per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, lo svolgimento associato delle funzioni assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio;

Visti:

- l'art. 30 del T.U.E.L., 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. »;

- lo Schema di Convenzione (All. n.1), per la costituzione, ex art.4 della L.R. 11 agosto 2014 n.14, delle Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, **che disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni**, predisposto dal Comune di Cosenza in base allo schema-tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.381 del 13.10.2015 e **successivamente emendato dal predetto Comune di Cosenza a seguito delle osservazioni formulate da vari comuni interessati e delle relative valutazioni tecnico-giuridiche formulate dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria con note prot. SIAR 56651 del 23.2.2016 e 72259 del 4.3.2016; tale schema di convenzione, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;**

Considerato:

- che questo Comune aveva già espresso numerose perplessità sullo schema di convenzione tipo unilateralmente predisposto, così come indicate nella delibera consiliare n.8 del 6/4/2016;
- Che la mancata approvazione dello schema di convenzione determinerebbe la nomina di un Commissario ad acta;
- Che questo Ente, pur non condividendo l'impostazione della suddetta convenzione si trova costretto, obtorto collo, ad approvare solo formalmente lo schema di convenzione proposto;

- Che la ridefinizione dell'ARO costituisce presupposto essenziale per la sottoscrizione della Convenzione;
- Che in particolare la sottoscrizione della Convenzione è subordinata alla rideterminazione dell'ARO, nonché alla garanzia di salvaguardia della specificità dei Comuni facenti parte dell'ARO che hanno un sistema di raccolta che garantisce elevati percentuali di differenziazione e tariffe contenute;

Dato Atto che la spesa per l'associazione alla Comunità d'ambito Territoriale di Cosenza da parte di questo Comune trova copertura sul capitolo 1250/3 del Bilancio di previsione dell'Ente;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

- esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Sentita la relazione del **Sindaco Lo Polito** e le precisazioni dell'Assessore all'ambiente, energia e pianificazione tecnologica, **Dott. Pasquale Pace**;

Sentiti gli interventi dei signori Consiglieri comunali **Silella** -*Progressisti per Castrovillari*-, **Santagada** -*Solidarietà e Partecipazione*-, **Guaragna** -*Castrovillari Città Viva*-, **Rubini** -*Partito Democratico*-, **Laghi** -*Solidarietà e Partecipazione*-, e del Presidente **Vico**;

Udite le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri **Silella** -*Democratici per Castrovillari*-, **Guaragna** -*Castrovillari Città Viva*-, **Di Gerio** -*Partito Democratico*-;

Dato atto che sia gli interventi che le dichiarazioni di voto sono tutti meglio succintamente riportati nel precedente verbale n.46 data odierna, nonché registrati integralmente su supporto magnetico che viene acquisito agli atti del Consiglio;

Con il seguente risultato, proclamato dal **Presidente Vico**:

Presenti e votanti **n.12**

Favorevoli: **n.9**

Contrari: **n.3** (*Santagada, Guaragna, Massarotti*)

DELIBERA

- 1) di approvare** lo schema di convenzione allegato subordinando la sottoscrizione alle condizioni in premessa indicate (rideterminazione dell'ARO, nonché alla garanzia di salvaguardia della specificità dei Comuni facenti parte dell'ARO che hanno un sistema di raccolta che garantisce elevate percentuali di differenziazione e tariffe contenute);
- 2) di riservarsi** l'impugnazione in sede giudiziale dello schema tipo di convenzione facendo valere eventualmente con apposita richiesta, in detta sede, eventuali illegittimità costituzionali

della L.R. 14/2014, anche in rappresentanza degli Enti facenti parte dell'ARO per come richiesto e che daranno specifico mandato;

- 3) di richiedere** in ogni caso la modifica della convenzione nel senso auspicato con la nota prot.11352 del 17/05/2016;
- 4) disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 5) disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza:
- a) al Responsabile del Settore 7 -Pianificazione Territoriale-;
 - b) al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario;
 - c) al Presidente della Giunta Regionale della Calabria;
 - d) al Comune di Cosenza.

IL SEGRETARIO

F.to - Angelo Pellegrino -

IL PRESIDENTE

F.to - Piero Francesco Vico -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 47 del 7-06-2016



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Responsabile del Settore Urbanistica

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addì 31/5/2016

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Responsabile Settore

Roberta Mar

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 47 del 7-06-2016



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità contabile. *per € 11.200,00 al Cap 1250/3*

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addi 31-05-16

Il Responsabile Servizio/Procedimento

[Signature]
SEZIONE DI RAGIONERIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Reg. Raffaele Gioiello

Il Dirigente/Responsabile Settore

**Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano**

[Signature]

Allegato

Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza

***ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA***

Convenzione per la costituzione della Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. Calabria n. 14/2014

Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____

CONVENZIONE ex art 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 tra i Comuni dell'ATO della provincia di Cosenza per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Calabria 11 agosto 2014 n. 14, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti.

**REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI COSENZA**

L'anno.....il giorno....del mese di....., in Cosenza, nella sede del Comune di Cosenza, innanzi a me, Dott, _____ - Segretario Generale dell'ente, come tale abilitato a ricevere e rogare gli atti per conto del Comune di Cosenza, ai sensi dell'art 97, comma 4, lett e del d.lvo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm., che ai fini del presente atto assume, ai sensi dell'art. 4 commi 5 e 8 della L.R. n. 14/2014. il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione sono presenti i signori:

nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di

....., codice fiscale.....;

, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di

.....codice fiscale.....;

, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di

.....codice fiscale.....;

, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di

.....codice fiscale.....;

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati e che convengono quanto appresso.

Premesso:

- che, ai sensi del comma 1-bis, dell'art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1" del medesimo art. 3-bis;*
- che, l'art. 1, comma 2 lett. b) della L.R. 14/2014 individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- che, l'art. 1 comma 2 lett. e) della L.R. 14/2014 individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 14/2014, TATO della provincia di Cosenza coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia stessa;
- che, al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, TATO della provincia di Cosenza, in coerenza con l'art. 3 comma 2 e 3 della L.R. 14/2014 e successivi provvedimenti attuativi, è suddiviso nelle seguenti Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
 1. Cosenza-Rende;

2. Sibaritide;
3. Pollino;
4. Alto Tirreno;
5. Appennino paolano;
6. Presila;

- che la L.R. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma I-bis. del D.L. 138/2011 siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- che l'art. 4 della L.R. 14/2014 individua la Comunità d'Ambito quale ente di governo dell'ATO ai sensi dell'art. 3-bis, comma I-bis, del D.L. 138/2011 e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000;
- che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione Calabria concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità ed alle condizioni individuate dalla Regione stessa;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;
- che i comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio;
- che in base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 3 e 4, comma 6 della citata legge regionale n. 14/2014, con deliberazione n. 381 del 13.10.2015 la Giunta regionale della Calabria ha approvato lo schema-tipo della presente convenzione, il quale, a sua volta, è stato integrato con riferimento allo specifico ambito territoriale ottimale del territorio dei comuni della provincia di Cosenza, in base all'istruttoria tecnica posta in essere dal Comune di Cosenza, con la consultazione dai rimanenti comuni dell'ATO di riferimento e con i conseguenti indirizzi forniti dalla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente con note prot. SIAR 56651 del 23.2.2016 e prot. SIAR n. 72259 del 4.3.2016;
- che il predetto schema di convenzione è stato infine approvato con le singole deliberazioni di tutti i Consigli comunali degli enti locali facenti parti dell'ATO stessa, ai sensi degli artt. 30 e 42, comma 2, lett. e) del d.lvo n. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ'

I Comuni dell'ambito territoriale ottimale (ATO) della provincia di Cosenza, così come sopra rappresentati, intendono costituire, così come in effetti costituiscono, con la sottoscrizione della presente convenzione, redatta e stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comunità) denominata "della provincia di Cosenza" per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui

all'art. 4, comma 9 della L.R. 14/2014.

Art. 3

COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito è composta dai sindaci in carica o dai legali rappresentanti dei comuni dell'ATO o loro delegati che eleggono, fra i componenti di detta comunità, il Presidente e due Vicepresidenti nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014 e della presente convenzione, nonché nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6 di detta legge regionale.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, la Comunità si avvale dell'Ufficio Comune di cui al successivo art. 9.

Ai fini della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 88 della L. 7 aprile 2014 n. 56, le funzioni di stazione appaltante, sono delegate alla Stazione Unica Appaltante (SUAP) costituita presso l'Amministrazione provinciale di Cosenza, al cui territorio corrisponde l'ATO.

Art 4

COMPITI DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.14/2014.

Inoltre, la Comunità d'Ambito svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricompresi nell'ATO, individuato nel Comune di Cosenza, convoca la prima seduta della Comunità, che si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In difetto di tempestiva convocazione, provvede il Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 14/2014. Nella prima seduta, la Comunità adotta il proprio regolamento di funzionamento, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione Calabria con deliberazione della Giunta regionale n. 381/2015. Nella medesima seduta, la Comunità elegge, con votazioni separate, il Presidente e i due vicepresidenti, nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014, dalla presente convenzione e dal predetto regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6, della citata legge regionale.

Ai fini della partecipazione e rappresentanza del Comune alle sedute della Comunità, ciascun Sindaco può conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta municipale. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale. Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett f) dell'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sono unitariamente rappresentate nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei Comuni stessi in merito a

deliberazioni inerenti spese di funzionamento della Comunità o costi effettivamente necessari per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, può essere posta in essere la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 14/2014. Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, individuato nel Comune di Cosenza, o da un assessore della rispettiva Giunta comunale, dal primo formalmente delegato.

Il Segretario della Comunità è il segretario generale del Comune in cui la stessa ha sede, individuato nel Comune di Cosenza. In caso di sua assenza o impedimento, questi può essere sostituito dal Vicesegretario generale o da altro dirigente del Comune di Cosenza, formalmente delegato dal Segretario generale.

La partecipazione alle sedute della Comunità è gratuita e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza. Per le decisioni relative esclusivamente ai territori ricompresi nelle singole ARO, la Comunità d'Ambito si riunisce in seduta ristretta, con la sola partecipazione dei Sindaci dei comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Comunità d'Ambito, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti della ARO.

Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.

Art. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente :

- rappresenta legalmente la Comunità d'Ambito;
- convoca e presiede le adunanze della Comunità, sia in seduta plenaria che ristretta;
- regola lo svolgimento delle sedute della Comunità ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- individua e nomina il Direttore dell'Ufficio Comune di ATO in attuazione dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività di supporto al Presidente.

Nelle assemblee ristrette il Presidente della Comunità d'Ambito ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti TARO nella quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 7

COMPITI DEL COMUNE SEDE DI COMUNITÀ D'AMBITO (COMUNE CAPOFILA)

Il Comune di Cosenza, sede della Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comune capofila) si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

Detto Comune apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla

regolare esecuzione del contratto di servizio, nei territori di rispettiva competenza, una volta ultimata la procedura di affidamento.

Art. 8

UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

L'Ufficio Comune della Comunità d'ambito (di seguito "Ufficio") è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate all'organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della L.R.14/2014, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale. Ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, l'Ufficio Comune è localizzato presso il Comune di Cosenza.

L'Ufficio è unico centro di spesa dell'ATO dei comuni della provincia di Cosenza, relativamente alla organizzazione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da disporre in forma integrata o per singolo segmento di servizio.

I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. Alla copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle decisioni della Comunità d'Ambito e secondo quanto stabilito al successivo art. 11, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli comuni.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio Comune, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione, la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i comuni convenzionati nella misura stabilita dalla Comunità.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dalla Comunità, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dalla Comunità, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore della Comunità d'Ambito dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 60 per cento entro il 31 marzo di ciascun anno;
- il saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici dei comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e/o, eventualmente, con personale degli altri enti locali convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II (artt. 13 - 15) del CCNL del 22/01/2004 ss.mm.ii. - comparto Regione ed Enti Locali.

La Comunità d'Ambito definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio Comune, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo proposito, la Comunità d'Ambito determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dal Comune per il funzionamento dell'Ufficio.

Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 9

COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

In riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dalla presente convenzione, l'Ufficio Comune svolge le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'Ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione della Comunità; in tali atti, può essere riconosciuto, tra l'altro, il valore residuo dei beni portati in dotazione al nuovo gestore unico da parte dei singoli comuni. All'interno della formulazione del predetto piano d'ambito, può, altresì, essere previsto dalla Comunità d'Ambito un sistema di tutela per gli enti che abbiano posto in essere comportamenti virtuosi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti;
- b) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo alla Comunità d'Ambito e fornisce indicazioni in merito ai relativi standard;
- c) cura la predisposizione del contratto di servizio, tenendo conto dello schema-tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 14/2014 e attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizi pubblico e universale;
- d) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
- e) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi, tenendo conto delle eventuali differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 4 comma 9 lett. d) della L.R. 14/2014;
- f) supporta la Comunità d'Ambito nella individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34,

- comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012, n. 221, sottoponendola all'approvazione della Comunità stessa;
- g) delega, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'ATO;
 - h) sottoscrive, per mano del Direttore, il contratto con il gestore, fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, comma 8 della L.R. 14/2014;
 - i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni, al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
 - j) sovrintende alla fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO, secondo le modalità previste dal successivo art. 11, lettera g) della presente convenzione;
 - k) sovrintende all'acquisizione in uso degli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO della provincia di Cosenza, i cui lavori di adeguamento, costruzione, nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18;
 - l) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'ATO;
 - m) supporta i Comuni dell'ATO negli adempimenti previsti dall'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, per quanto di competenza;
 - n) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione stessa è titolare. Sulla base delle indicazioni della Comunità o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e/o coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità della L.R. 14/2014, nonché degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 10

OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

I Comuni appartenenti all'ATO assicurano la partecipazione del Sindaco, o dell'assessore suo delegato, alla Comunità d'Ambito ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) definiscono i regolamenti di cui all'art. 1 commi 659 e 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;
- b) curano, coordinandosi con l'Ufficio Comune, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza;
- c) gestiscono, se delegati dalla Comunità d'Ambito, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
- d) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani per la quota di pertinenza;
- e) trasmettono all'Ufficio Comune gli archivi dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;
- f) trasmettono all'Ufficio Comune copia della documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;
- g) collaborano con l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito nella fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO di cui al successivo art. 12.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, ai gestori dei servizi per la quota di pertinenza.

I Comuni convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito di tutti gli adempimenti, contestualmente alla loro assunzione, affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'ATO. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dalla Comunità.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Comunità.

La fruizione di ferie, congedi e/o altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza, ovvero dal Direttore dell'Ufficio Comune al quale sia fatta specifica richiesta da parte del dipendente.

L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzati e condotti sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art 11

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune ed a versarla con le modalità di cui all'art. 8 della presente convenzione e secondo le indicazioni del Direttore del medesimo Ufficio. Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività della Comunità d'Ambito, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della Comunità d'Ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più Comuni dell'ATO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune capofila, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento. Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art 12

TRANSIZIONE AI NUOVI ASSETTI GESTIONALI

Al fine di facilitare una tempestiva transizione alla gestione unica dei servizi sul territorio delPATO o dell'ARO, i Comuni convenzionati si impegnano a trasmettere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, all'Ufficio Comune e, per conoscenza, alla Regione gli atti di gara, i contratti sottoscritti e, comunque, tutte le informazioni relative alle gestioni affidate ed in corso di svolgimento.

All'esito di tale verifica, la Comunità d'ambito, sceglie il modello di gestione e dispone l'affidamento al gestore unico di ATO o di ARO.

Tale affidamento prevede l'immediato conferimento al gestore unico di tutte le gestioni, in essere nell'ATO o nell'ARO di riferimento, che siano state affidate illegittimamente o i cui rispettivi contratti di servizio prevedano clausole di recesso e/o risoluzione in caso di avvio della gestione unica del servizio per ATO o per ARO. Le gestioni in essere non risolubili anticipatamente sono conferite al gestore unico alla loro naturale scadenza. Successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, ai singoli Comuni è fatto divieto di indire autonomamente nuove procedure di affidamento dei servizi di ATO ed ARO, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, risulti indispensabile ed urgente procedere all'affidamento del servizio, per la scadenza della durata del relativo contratto o per altre cause per le quali sia venuto meno il precedente rapporto contrattuale, le singole amministrazioni locali, in base a considerazioni di opportunità e convenienza, potranno scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti e nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica; in entrambi casi, nel bando di gara e nel contratto di affidamento dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa, la quale preveda l'automatica cessazione di efficacia del contratto dal momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell'Autorità d'ambito.

Gli affidamenti disposti dai Comuni dell'ATO o dell'ARO nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2014 e la sottoscrizione della presente convenzione non possono avere durata superiore alla data di affidamento al gestore unico da parte della Comunità.

Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO della provincia di Cosenza i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

Art. 13

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di nove anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15
(REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate, con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario generale rogante, ho letto questo atto ai componenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da me personalmente, ed è composto da ____ pagine e fin qui della ____ facciata.

P. IL COMUNE DI.....
P. IL COMUNE DI.....
P. IL COMUNE DI.....



Città di Cosenza

Il Commissario Straordinario

Cosenza , 17 marzo 2016

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari
della provincia di Cosenza
LORO SEDI

e, p.c. al Sig. Prefetto della provincia di Cosenza
Piazza XI Settembre
87100 COSENZA
protocollo.prefcs@pec.interno.it

al Sig. Presidente della Regione Calabria
Cittadella Regionale
Viale Europa – Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale
del Dipartimento Ambiente e Territorio
della Regione Calabria
dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

al Segretario Generale del Comune di Cosenza
ai Direttori dei Dipartimenti comunali
SEDE COMUNALE

a mezzo posta elettronica certificata

Oggetto: Attuazione della Legge Regionale n. 14/2014, relativa al riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria. Trasmissione degli schemi definitivi della convenzione e della proposta di deliberazione consiliare.

Con la presente si fa seguito alla precedente corrispondenza in materia ed in particolare alla nota a firma del Vicesindaco *pro tempore* di questo Ente, relativa all'attuazione della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, sul riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria, mediante l'organizzazione ed erogazione del servizio stesso all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) ed Aree di raccolta Ottimale (ARO).

Con la predetta missiva, si illustrava il contenuto della predetta legge e si trasmetteva, tra l'altro, lo schema tipo di convenzione per l'obbligatorio svolgimento in forma associata del servizio in oggetto, nonché lo schema tipo della relativa proposta di deliberazione consiliare, di approvazione dell'anzidetto schema di convenzione.

In ordine al contenuto del predetto schema di convenzione, questo Comune – nella sua veste

di ente locale più popoloso della provincia di Cosenza - ha ritenuto doveroso procedere ad una consultazione con i rimanenti Enti locali interessati, finalizzata a raccogliere eventuali proposte emendative del testo base trasmesso, necessariamente coerenti con la normativa vigente e, in particolare, con la predetta legge regionale n. 14/2014.

I vari contributi offerti da codesti Comuni sono stati tutti inoltrati al competente Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, per una valutazione preventiva circa la loro compatibilità con le predette fonti normative e con gli indirizzi regionali.

Con note prot. SIAR 56651 del 23.2.2016 e prot. SIAR n. 72259 del 4.3.2016, già inoltrate ai comuni direttamente interessati, il predetto Dipartimento regionale ha riscontrato le osservazioni giuntegli, ritenendo solo in parte ammissibili le integrazioni proposte e, di converso, ritenendo le altre non conformi alla normativa vigente o, comunque, non pertinenti allo specifico contenuto della stipulanda convenzione.

Gli uffici di questo Comune hanno, di conseguenza, provveduto ad integrare lo schema- tipo di convenzione in armonia con le valutazioni regionali.

Si trasmette, dunque, in allegato alla presente lo schema emendato di convenzione per la costituzione dell'Autorità d'ambito ex art. 4 della L.R. n. 14/2014 e l'aggiornato schema della deliberazione del Consiglio comunale con la quale si approva detto schema.

Stante l'urgenza di procedere all'effettiva costituzione della Comunità dell'Ambito territoriale ottimale dei comuni della provincia di Cosenza, risulta necessario richiedere a Codesti Comuni che l'adozione e la trasmissione a mezzo p.e.c. a questo Ente della predetta deliberazione consiliare e dell'allegato schema di convenzione avvengano entro il 6 aprile 2016.

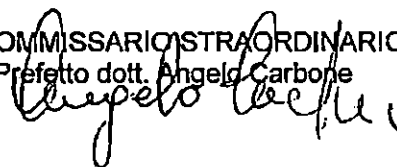
Si ricorda che, una volta pervenute a questo Comune all'indirizzo pec: comunedicosenza@superpec.eu le predette deliberazioni conformi, adottate da tutti i consigli od organi straordinari corrispondenti dei comuni della provincia cosentina, verrà tempestivamente fissata una data per la sottoscrizione in forma pubblica-amministrativa, innanzi al Segretario generale del Comune di Cosenza, dell'atto di costituzione della Comunità d'Ambito della provincia di Cosenza, per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'art. 4, comma 9 della citata L.R. n. 14/2014.

Per qualsiasi chiarimento rimangono a disposizione: il Servizio Ambiente (ing. Arturo Mario Bartucci bartucci@comune.cosenza.it tel. 0984813943 e arch. Laura Cipparrone: cipparrone@comune.cosenza.it tel. 0984813908) ed il Segretariato generale (segretariatogenerale@comune.cosenza.it tel. 0984813225).

Si allegano:

- 1) schema definitivo di convenzione per la costituzione della Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 della provincia di Cosenza;
- 2) schema aggiornato di deliberazione consiliare di approvazione del predetto schema di convenzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto dott. Angelo Carbone





CITTA' DI COSENZA

PROVINCIA DI COSENZA
Servizio Archivio

AREA ORG. PROTOCOLLO GENERALE

Protocollo Generale:Anno: 2016

N° Prot.: 21150 del: 18/03/2016 - ore: 11.09.12

Allegati 4

Doc. in Usc.

Tipo Documento: **PEC**

Oggetto: ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2014, RELATIVA AL RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN CALABRIA. TRASMISSIONE DEGLI SCHEMI DEFINITIVI DELLA CONVENZIONE E DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

ID° Flusso Settore: PS0000007452016 - Sett.:1500

Data Documento 17/03/2016

Data Arrivo Protocollo

ID. PEC_52675__1832016

Destinatario: DESTINAZIONI MULTIPLE PEC

In Uscita

- . SEGRETARIATO GENERALE

Categ. ArchI

Classe 8

Fascicolo

Rif. Antec.

Rif. Succ.

Comune di CASTROVILLARI

SITUAZIONE CAPITOLO DI USCITA - Esercizio 2016 - 31/05/2016

Centro di responsabilità 5 SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
ING. ROBERTA MARI

Titolo 1.03.02.15.004 Missione 9 Programma 3 Capitolo 1250 3
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO A TERZI

	N. mov.	COMPETENZA	N. mov.	RESIDUI	CASSA
St. iniziale		2.300.000,00		646.467,14	2.000.000,00
Impegni	10	2.197.681,68	20	646.467,14	
Liquidazioni	8	691.600,02	10	157.421,45	
Mandati	5	505.226,69	7	118.889,90	624.116,59
Differenza		102.318,32			1.375.883,41
Impegni provvisori					
Disponibilità		102.318,32			
c/tesoriere					
Residui da rip.		1.692.454,99		527.577,24	

Visto:

L'Ufficio Ragioneria



Città di Castrovillari

ufficio di gabinetto

Alla Regione Calabria
Dipartimento 11 Ambiente e Territorio
Dirigente Generale
dott ing Domenico Pallaria
dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

e.pc

Al Signor Presidente della Giunta Regionale
On.le Gerardo Mario Oliverio
presidente@pec.regione.calabria.it

All'Assessore all'Ambiente dottssa
Antonietta Rizzo antonella.rizzo@regcal.it

CITTA' DI CASTROVILLARI

PROT. n. 11352

del 17 MAG. 2016

Al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)
area.istituzionale@pec.consrc.it
Al sig. Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
Sergio Abramo
sindaco@comunecatanzaro.it

All' ANCI
ancicalabria@tin.it

Oggetto: Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria. L.R. n.1412014 e DGR n.38112015. Possibilità di rivisitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali. – PROPOSTA DI RIPARTIZIONE ARO

In relazione alla circolare esplicativa del 06.04.2016 prot. SIAR 0110877 del Dipartimento 11 Ambiente e Territorio, nella quale si dava riscontro alle numerose richieste di diversi comuni di migliorare la ripartizione delle ARO tenendo in considerazione le differenziazioni territoriali e socio-economiche dei vari ambiti regionali, i comuni di:

Città di Castrovillari

ufficio di gabinetto

1. ACQUAFORMOSA,
2. CASTROVILLARI,
3. CIVITA,
4. FIRMO,
5. FRASCINETO,
6. LAINO BORGO,
7. LAINO CASTELLO,
8. LUNGRO,
9. MORANO CALABRO,
10. MORMANNO,
11. SAN BASILE

propongono una riformulazione della ARO denominata “Castrovillari” individuata nel Piano Rifiuti del 2007 in una di minore dimensioni che tiene conto delle uniformità abitativa, delle caratteristiche morfologiche e urbanistiche e della presenza di impianti utilizzati da diversi Enti nell’ambito della raccolta differenziata.

La riformulazione o la formulazione delle ARO così come prevede la legge non può avvenire se non nel rispetto dei “*principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e sostenibilità ambientale del ciclo dei rifiuti*”. Questi concetti per non apparire astratti, debbono portare, nell’applicazione e formulazione degli atti, ad ambiti iniziali che non portino aumenti dei piani finanziari dei singoli comuni già approvati e, quindi in aumenti delle tariffe verso i cittadini amministrati, altrimenti nessuna giustificazione di efficacia ed efficienza potrebbe essere giustificata.

Città di Castrovillari

ufficio di gabinetto

La individuazione delle ARO dovrebbe essere del tipo flessibile nei primi anni, dando la possibilità di aggregazioni successive tra ARO nell'arco di un quinquennio, dopo che i vari sottoambiti si siano uniformati nel tipo di raccolta e nelle percentuali di differenziata raggiunte. In questo modo non ci sarebbero aggravii di spesa iniziali per quei comuni avanti già nella raccolta del tipo porta a porta, aventi percentuali tali da avere, fin ad oggi, dei bonus previsti nell'ultimo collegato ambientale di fine anno 2015. In questo modo non si avrebbero neanche nelle aggregazioni successive, le quali obbligatoriamente per raggrupparsi, devono portare ad un risparmio della gestione della raccolta, trasporto e spazzamento dell'ambito più grande.

Il sottoambito "Castrovillari" individuato nel Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con O.P.C.M. n. 6294 del 30/10/2007, "Aggiornamento e rimodulazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali rifiuti urbani", prevede 26 comuni con una percentuale di raccolta differenziata riferita al 2014 pari al 31,81% (Tab1), gli 11 comuni proponenti hanno una percentuale aggregata di raccolta differenziata, sempre riferita al 2014, del 43,84% mentre i restanti 15 comuni del 20,33%. Dalle schede inviate all'Arpacal relativi ai dati del 2015 in attesa di validazione, si ricava un miglioramento sostanziale della percentuale di raccolta dei comuni proponenti, con ulteriori risparmi ottenuti nella gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Città di Castrovillari

ufficio di gabinetto

Con la proposta di costituzione della ARO così configurata, potrebbe essere garantita la continuità del modello gestionale per ogni singolo comune e, nel rispetto del collegato ambientale, riferire agli stessi singoli comuni sia le percentuali relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, sia le compartecipazioni singoli alla ecotassa.

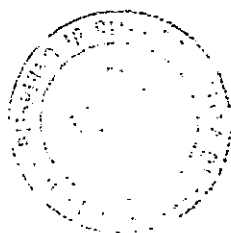
Tale metodo garantirebbe l'aumento fin da subito delle percentuali di raccolta dei singoli con benefici in ambito ARO e di riflesso in ambito ATO.

A beneficio di quanto esplicitato nella presente proposta, si allega relazione tecnico-finanziaria con la possibilità di convenzionamento, per i comuni richiedenti, con l'impianto di prossimità che andrebbe a configurarsi come un embrione di ecodistretto previsto nella legge regionale. (allegato A)

Altresì tale proposta realizza quanto stabilito dall'art 1 comma 3 della legge regionale 14/2014 incrementando la raccolta differenziata e la raccolta dei rifiuti, producendo effettive economie di scala, come dimostrato dalla proposta tecnico-finanziaria sopra citata, e massimizzando l'efficienza del ciclo di raccolta con la realizzazione di una autosufficienza territoriale.

Per il Comune Capofila – Castrovillari

Il Sindaco



Avv. Domenico Lo Polito

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "D. Lo Polito".

Città di Castrovillari

ufficio di gabinetto

A T T O	A R O	U. M.	FRAZIONE A O R G N I C A	C A R T A C A R T O N E	V E T R O	P L A S T I C A	L E G N O	M E T A L L I	T E S S I L I	R A E E	I N G O M B R A N T I	A L T R I	R D T O T A L E	R D
1	Alto Tirreno Cosentino	t	1.695,72	1.343,49	605,50	202,98	318,46	7,08	217,13	52,47	2.515,41	1.533,32	8.491,56	32,03%
	Castrovillari	t	2.502,63	2.108,82	347,10	113,18	40,06	49,44	112,74	106,21	2.244,87	990,53	8.615,58	31,81%
	Sibaritide	t	1.775,97	4.032,58	1.044,04	13,37	80,56	6,52	151,20	147,92	1.701,03	2.654,20	11.607,37	15,65%
	Cosenza Rende	t	9.623,86	7.568,31	735,63	100,35	28,15	52,65	500,84	63,47	4.671,61	12.953,57	36.298,44	32,72%
	Presila Cosentina	t	1.375,14	561,25	68,64	12,75	0,00	0,00	23,53	25,93	221,35	768,33	3.056,91	43,55%
	Appennino Paolano	t	1.110,22	1.675,92	30,24	19,44	0,00	0,00	60,97	8,93	1.609,86	1.318,93	5.834,50	15,46%
2	Catanzaro	t	809,75	2.245,45	556,04	151,96	0,00	0,00	274,41	25,89	1.334,63	730,59	6.128,71	9,51%
	Lamezia Terme	t	6.364,14	3.689,60	118,70	164,62	205,46	2,52	665,44	128,31	2.256,78	4.681,39	18.276,95	31,46%
	Soverato	t	147,72	396,23	101,97	3,45	0,00	0,00	29,92	25,10	832,51	415,01	1.951,91	6,91%
3	Crotone	t	1.846,92	2.919,56	511,48	64,75	15,11	0,00	140,76	187,16	1.095,18	1.396,77	8.177,67	10,66%
4	Vibo Valentia	t	2.145,32	3.102,53	1.334,26	697,83	57,93	66,84	145,45	95,00	1.007,87	914,18	9.567,21	15,95%
5	Reggio Calabria	t	968,19	3.445,33	174,68	0,00	70,40	0,00	364,46	375,50	1.185,56	2.235,51	8.819,63	8,37%

Città di Castrovillari

ufficio di gabinetto

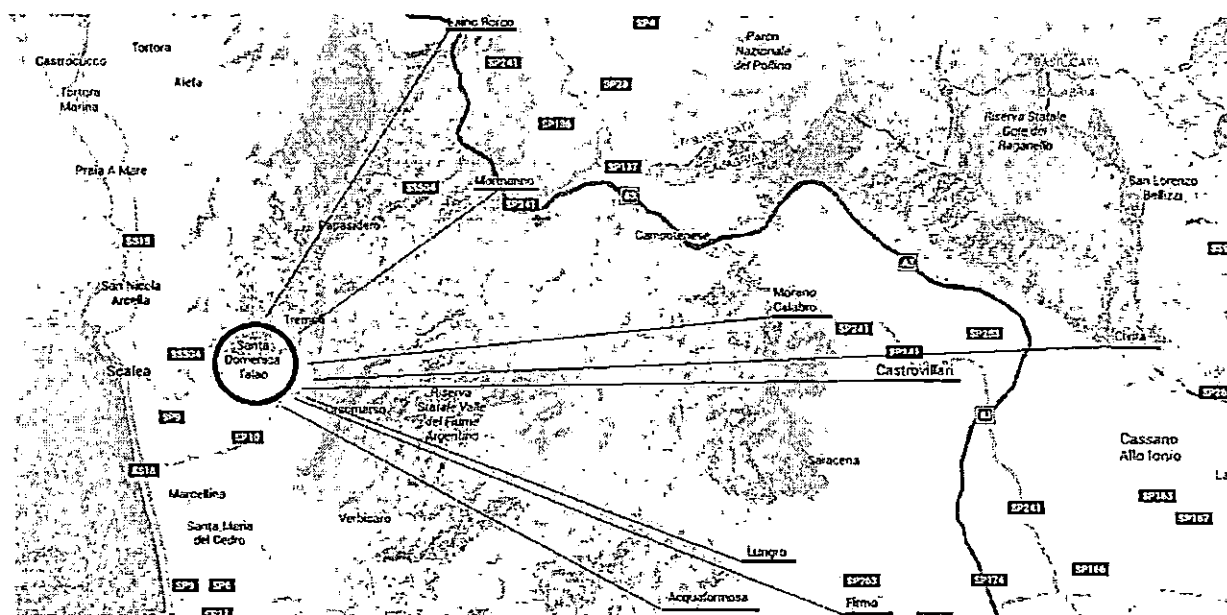
	Locride area Grecanica	t	762,66	851,43	236,42	17,33	0,06	0,00	61,74	56,47	1.118,38	1.073,45	4.177,93	7,99%
	Piana di Gioia Tauro	t	2.435,11	3.616,23	875,87	572,16	0,00	58,33	174,27	87,55	4.821,32	2.083,14	14.723,98	20,97%
	TOTALE REGIONE	t	33.563,34	37.556,72	6.740,56	2.134,16	816,19	243,38	2.922,85	1.385,90	26.616,35	33.748,90	145.728,34	18,24%

Tabella 1. Percentuale di raccolta differenziata nei diversi ARO previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON COVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON COVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON COVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
SAN BASILE	15 01 06	0	0	0	11454	10268,9
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	5054		
	20 01 08	1800	0	1800		
	20 03 01	4600	0	4600		

Come si evince dalle tabelle comparative sopra riportate, ogni Comune avrebbe in media un risparmio pari al 45%, con punte anche vicine al 60%.

Inoltre, si avrebbe un altro tipo di risparmio: infatti, il Nostro impianto dista dai Comuni appartenenti al nascente ARO dai 30 ai 60 Km. Ciò implicherebbe una minore movimentazione di rifiuti sul territorio regionale, di conseguenza un minore impatto ambientale dovuto al trasporto degli stessi.



COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
MORMANNO	15 01 06	75,16	4700	50	8458	54387,9
	15 01 01	75,13	3750	50	7506,5	
	20 01 01	0	0	0	0	
	20 01 02	0	0	50	0	
	20 03 07	102,63	3700	180	22173,4	
	20 01 08	0	0	0	0	
	20 03 01	520	16250	0	16250	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON COVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON COVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON COVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
MORMANNO	15 01 06	0	0	0	34210,25	20177,65
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	17960,25		
	20 01 08	0	0	0		
	20 03 01	16250	0	16250		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
SAN BASILE	15 01 06	53,86	3350	50	6043	21722,9
	15 01 01	27,75	1350	50	2737,5	
	20 01 01	0	0	0	0	
	20 01 02	1,88	250	50	344	
	20 03 07	28,88	1000	180	6198,4	
	20 01 08	58,34	1800	0	1800	
	20 03 01	147,92	4600	0	4600	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON COVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON COVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON COVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
LUNGRO	15 01 06	0	0	0	38453	8536,3
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	1953		
	20 01 08	5800	0	5800		
	20 03 01	30700	0	30700		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
MORANO CALABRO	15 01 06	211,58	13200	50	23779	60326,2
	15 01 01	97,78	4800	50	9689	
	20 01 01	0	0	0	0	
	20 01 02	0	0	50	0	
	20 03 07	41,99	1500	180	9058,2	
	20 01 08	281,52	8700	0	8700	
	20 03 01	293,26	9100	0	9100	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON COVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON COVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON COVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
MORANO CALABRO	15 01 06	0	0	0	25148,25	35177,95
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	7348,25		
	20 01 08	8700	0	8700		
	20 03 01	9100	0	9100		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
LAINO CASTELLO	15 01 06	18,18	1100	50	2009	9373
	15 01 01	5,6	300	50	580	
	20 01 01	0	0	0	0	
	20 01 02	16,2	650	50	1460	
	20 03 07	6,8	300	180	1524	
	20 01 08	0	0	0	0	
	20 03 01	121,85	3800	0	3800	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON COVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON COVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON COVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
LAINO CASTELLO	15 01 06	0	0	0	4990	4383
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	1190		
	20 01 08	0	0	0		
	20 03 01	3800	0	3800		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
LUNGRO	15 01 06	31,45	199	50	1771,5	46989,3
	15 01 01	0	0	50	0	
	20 01 01	29,88	1600	0	1600	
	20 01 02	52,18	2000	50	4609	
	20 03 07	11,16	500	180	2508,8	
	20 01 08	186,78	5800	0	5800	
	20 03 01	384,84	30700	0	30700	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SALTAMENTO CON CONVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON CONVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON CONVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
FRASCINETO	15 01 06	0	0	0	25348,25	35527,95
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	7348,25		
	20 01 08	8800	0	8800		
	20 03 01	9200	0	9200		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SALTAMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
LAINO BORGO	15 01 06	42,18	2600	50	4709	25973,4
	15 01 01	0	0	50	0	
	20 01 01	50,96	2500	0	2500	
	20 01 02	50,12	1950	50	4456	
	20 03 07	5,88	250	180	1308,4	
	20 01 08	0	0	0	0	
	20 03 01	412,16	13000	0	13000	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SALTAMENTO CON CONVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON CONVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON CONVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
LAINO BORGO	15 01 06	0	0	0	14029	11944,4
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	1029		
	20 01 08	0	0	0		
	20 03 01	13000	0	13000		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
FIRMO	15 01 06	19,46	1200	50	2173	20263
	15 01 01	3,84	190	50	382	
	20 01 01	32,46	1600	0	1600	
	20 01 02	20,56	800	50	1828	
	20.03 07	11	500	180	2480	
	20 01 08	144,42	4500	0	4500	
	20 03 01	232,95	7300	0	7300	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON COVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON COVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON COVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
FIRMO	15 01 06	0	0	0	13725	6538
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	1925		
	20 01 08	4500	0	4500		
	20 03 01	7300	0	7300		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
FRASCINETO	15 01 06	211,58	13250	50	23829	60876,2
	15 01 01	97,78	4850	50	9739	
	20 01 01	0	0	0	0	
	20 01 02	0	0	50	0	
	20 03 07	41,99	1750	180	9308,2	
	20 01 08	281,52	8800	0	8800	
	20 03 01	293,26	9200	0	9200	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON CONVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON CONVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON CONVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
CIVITA	15 01 06	0	0	0	12111	10691,6
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	7161		
	20 01 08	2100	0	2100		
	20 03 01	2850	0	2850		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
CASTROVILLARI	15 01 06	637,95	40000	50	71897,5	287168,5
	15 01 01	489,94	24000	50	48497	
	20 01 01	0	0	0	0	
	20 01 02	0	0	50	0	
	20 03 07	49,3	2400	180	11274	
	20 01 08	756,06	24000	0	24000	
	20 03 01	4196	131500	0	131500	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON CONVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON CONVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON CONVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
CASTROVILLARI	15 01 06	0	0	0	164127,5	123041
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	8627,5		
	20 01 08	24000	0	24000		
	20 03 01	131500	0	131500		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
ACQUAFORMOSA	15 01 06	17,22	1000	50	1861	16645,6
	15 01 01	0	0	50	0	
	20 01 01	24,76	1200	0	1200	
	20 01 02	45,38	1800	50	4069	
	20 03 07	13,42	700	180	3115,6	
	20 01 08	0	0	0	0	
	20 03 01	205,86	6400	0	6400	

COMUNE	CER	COSTO TRASPORTO CON COVENZIONE(€)	COSTO SMALTIMENTO CON COVENZIONE (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI CON COVENZIONE	TOTALE COSTI SERVIZIO CON COVENZIONE	RISPARMIO COSTI SERVIZIO
ACQUAFORMOSA	15 01 06	0	0	0	8748,5	7897,1
	15 01 01	0	0	0		
	20 01 01	0	0	0		
	20 01 02	0	0	0		
	20 03 07	0	175	2348,5		
	20 01 08	0	0	0		
	20 03 01	6400	0	6400		

COMUNE	CER	PRODUZIONE 2014/2015	COSTO TRASPORTO (€)	COSTO SMALTIMENTO (€/T)	TOTALE COSTI UNITARI	TOTALE COSTI SERVIZIO
CIVITA	15 01 06	23,52	1500	50	2676	22802,6
	15 01 01	30,34	1500	50	3017	
	20 01 01	0	0	0	0	
	20 01 02	30,88	1250	50	2794	
	20 03 07	40,92	2000	180	9365,6	
	20 01 08	66,32	2100	0	2100	
	20 03 01	90,88	2850	0	2850	



TIPOLOGIE DI RIFIUTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Attualmente l'impianto è autorizzato dalla Provincia di Cosenza con D.D. n°12/14000127 del 31/03/2014, in ottemperanza all'art. 208 del DLgs n.152/2006, per il trattamento dei seguenti rifiuti:

C.E.R.	Tipologia di rifiuto	R 13	R 3	R 5	R 12
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	X	X		
20 01 01	carta e cartone	X	X		
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X			X
20 01 02	vetro	X			X
20 01 36	apparecchiature elettriche e d elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X			
20 03 07	rifiuti ingombranti	X			X

CONVENZIONE ARO "POLLINO"

La Nostra Azienda è disponibile ad effettuare per i comuni ricadenti nella nascente ARO e ricompresi nell'area del Pollino, il servizio di fornitura container, trasporto dall'isola ecologica comunale al Nostro impianto di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata a titolo GRATUITO, previa cessione delle deleghe per la riscossione del contributo dei Consorzi appartenenti al Circuito CONAI.

Per i soli ingombranti (CER 20 03 07) è richiesto un costo di valorizzazione di 170,00 (centosettanta/00) euro/tonnellata.

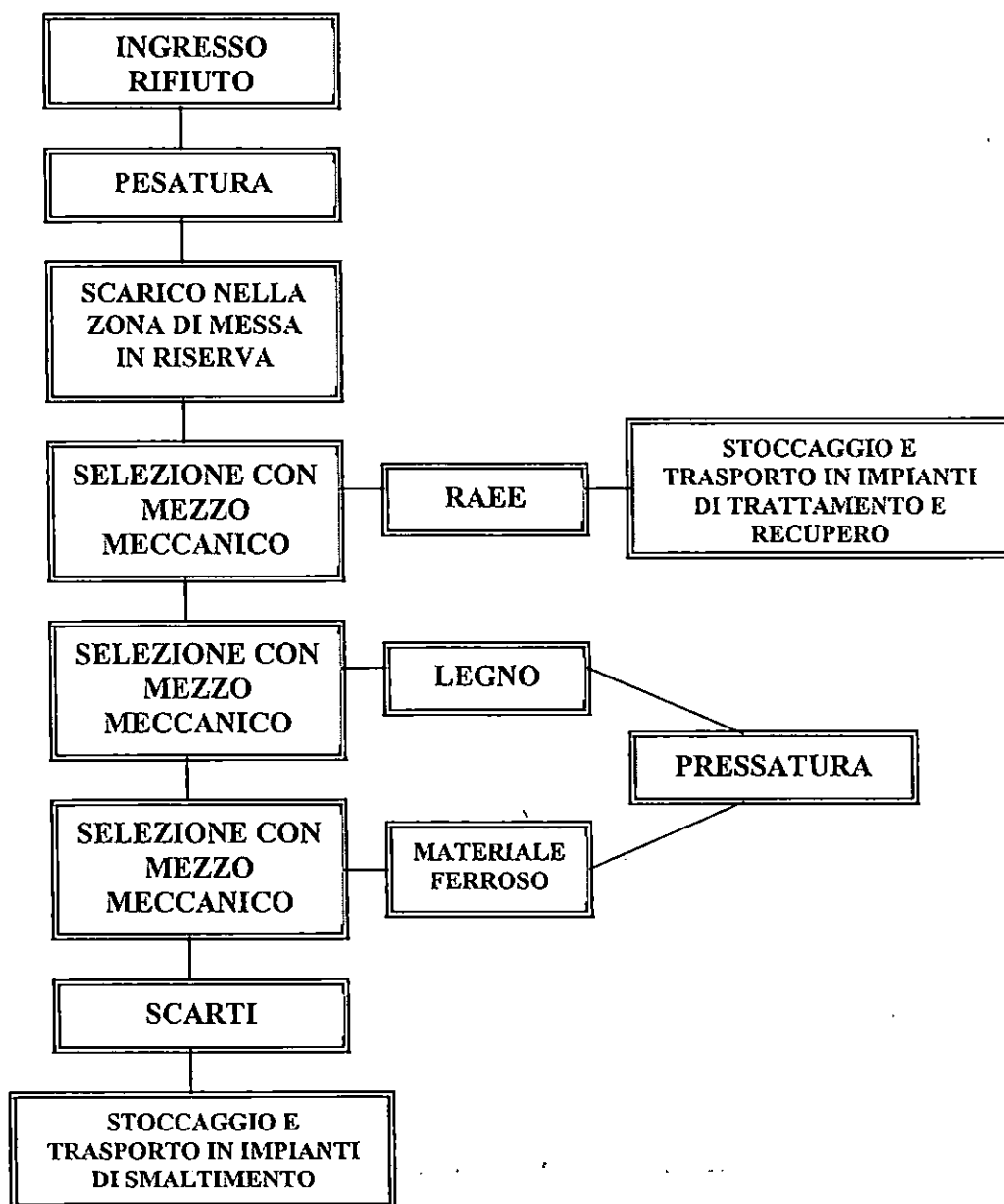
Di seguito, per quantizzare il risparmio economico che i Comuni appartenenti alla suddetta ARO avrebbero con l'attivazione di tale convenzione, riportiamo una tabella comparativa tra i costi sostenuti attualmente dai Comuni, in relazione ai quantitativi prodotti, e quelli ipotizzati in caso di conferimento presso il Nostro impianto di selezione.

M.I.A. Multiservizi Igien Ambientale S.r.l.

Via Nino Bixio, n°5 - 87036 Rende (CS)

Tel: 0984/463970-846790 Fax: 0984/462087 Numero Verde: 800 094 988 – miasrlnew@pec.it

Partita Iva/C.F. 02787300785 - R.E.A.189757





Selezione rifiuti ingombranti e beni durevoli

Le operazioni di cernita, raggruppamento, riduzione volumetrica e stoccaggio vengono effettuate in un'area di pertinenza dell'impianto, situata di fronte all'edificio A, di circa 300 mq, di cui 70 mq adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso.

I rifiuti principalmente interessati da detta lavorazione sono essenzialmente quelli identificati dai codici CER 20 03 07, mentre per i rifiuti con codice CER 20 01 36, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35, non subiscono alcun tipo di trattamento ma esclusivamente attività di stoccaggio in R13, in attesa di essere inviati in idonei impianti di recupero.

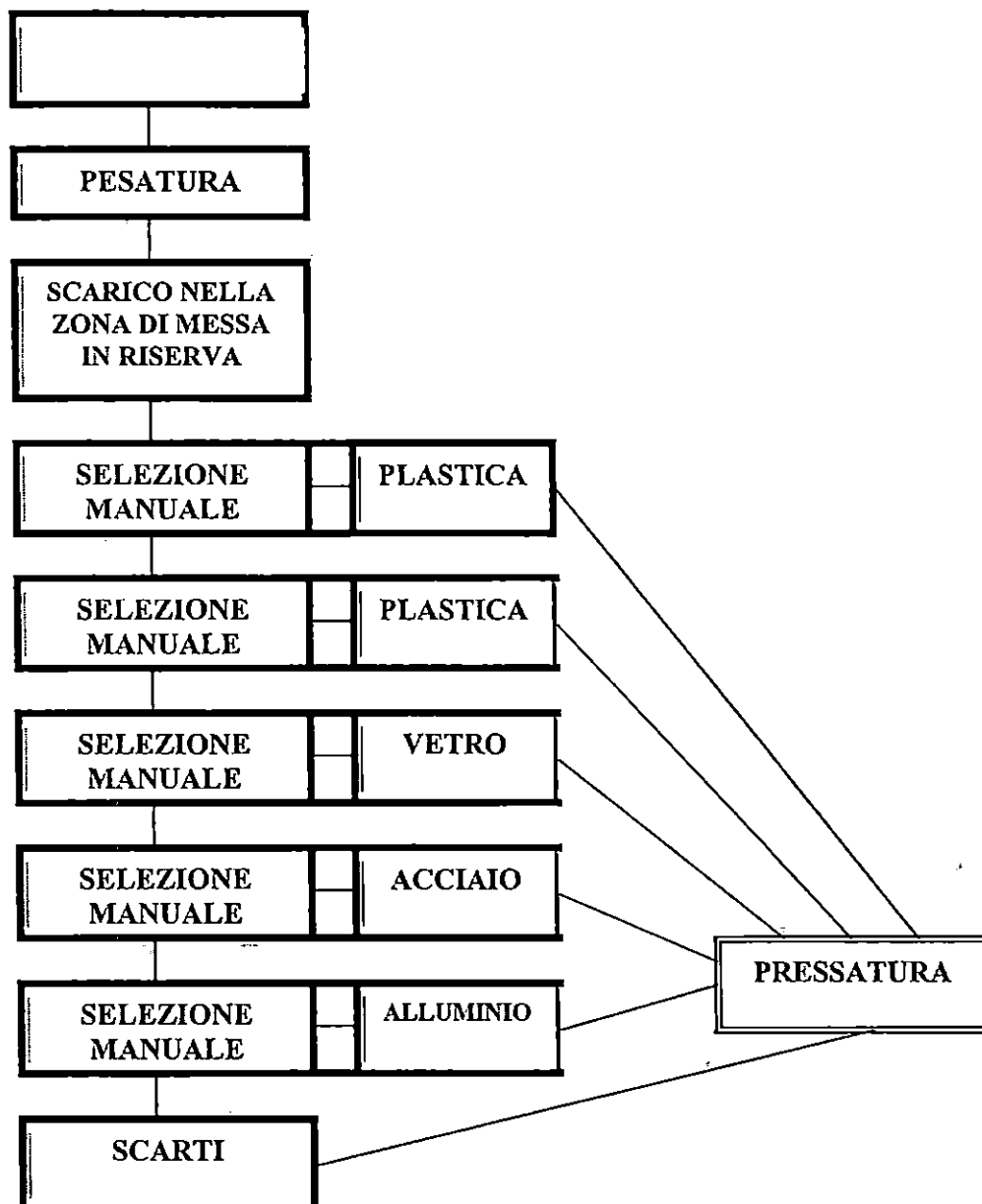
Il materiale conferito, una volta accettato e pesato, viene stoccato all'interno delle piazzole di stoccaggio dedicate, in attesa di essere sottoposto alla selezione. Attraverso un nastro trasportatore il materiale viene portato nella tramoggia di separazione dei materiali ferrosi e non e per la fase di triturazione e la successiva creazione di balle.

M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l.

Via Nino Bixio, n°5 - 87036 Rende (CS)

Tel: 0984/463970-846790 Fax: 0984/462087 Numero Verde: 800 094 988 – miasrlnew@pec.it

Partita Iva/C.F. 02787300785 - R.E.A.189757





Il materiale ora sfuso, tramite una serie di nastri trasportatori in gomma, viene trasferito nella piattaforma di selezione, completa di scale di accesso per rispondere alle norme di sicurezza sul lavoro e pavimentazione con grigliato zincato. La cabina di selezione è cernita è eseguita con pannelli sandwich coibentati dello spessore di 40 mm, completi di n°4 porte antipanico e finestre secondo le normative vigenti. La pavimentazione all'interno della cabina è eseguita con lamiera striata. Per rendere adeguato l'ambiente di lavoro alle normative vigenti è previsto un sistema di pressurizzazione e climatizzazione all'interno della cabina, che consente un ricambio d'aria di n°5 ricambi all'ora. All'interno della cabina di cernita è previsto un sistema di illuminazione artificiale secondo le normative vigenti nel contesto del lavoro manuale ed un impianto di illuminazione d'emergenza.

Il materiale separato manualmente dagli operatori, viene introdotto in un cassonetto-tramoggia di scarico per inviare il materiale nel box di accumulo sottostante.

Trasversalmente al nastro trasportatore sono installati un separatore magnetico per i materiali ferrosi e un separatore ad induzione per i metalli non ferrosi.

Il primo separatore è costituito da una piastra magnetica "bipolare" che permette di ottenere un campo magnetico centrale e profondo, adatto a tutti i tipi di conformazioni geometriche dei materiali ferrosi da attrarre.

Il separatore ad induzione invece è posto in asse al nastro trasportatore, costituito da un tappeto liscio, per la separazione automatica dei materiali metallici non ferrosi.

M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l.

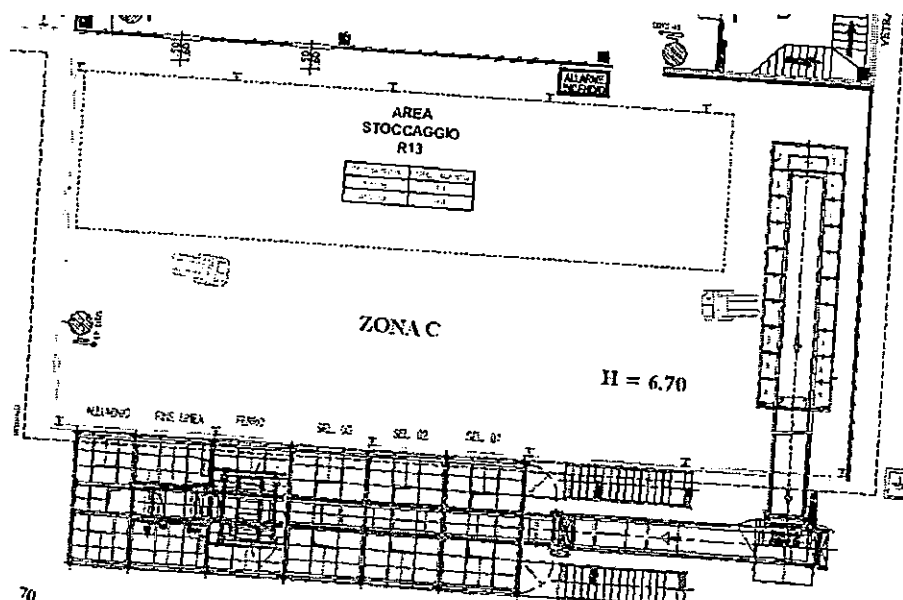
Via Nino Bixio, n°5 - 87036 Rende (CS)

Tel: 0984/463970-846790 Fax: 0984/462087 Numero Verde: 800 094 988 – miasrlnew@pec.it

Partita Iva/C.F. 02787300785 - R.E.A.189757

Selezione imballaggi misti

L'area attigua all'edificio A dedicata alla linea di trattamento degli imballaggi misti è pari a circa 600 mq, di cui adibiti allo stoccaggio del materiale in ingresso sono previsti circa 120 mq, in prossimità della fossa di carico dell'impianto di selezione.

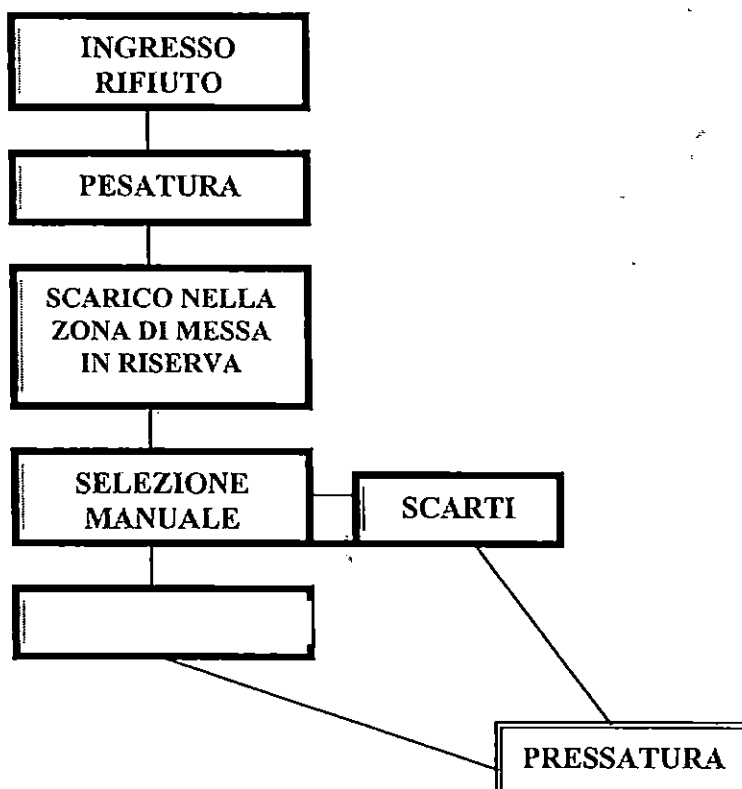


Il materiale conferito, una volta accettato e pesato, viene stoccato all'interno delle piazzole di stoccaggio dedicate, in attesa di essere sottoposto alla selezione manuale. Il materiale da trattare è trasportato alla bocca di alimentazione della lacerazione-sacchi da un trasportatore a tapparelle. L'azione simultanea dei denti fissati agli anelli e del pettine, mossi da un gruppo idraulico, rende possibile la lacerazione dei sacchi, il loro svuotamento nonché lo scarico del materiale con flusso regolare e costante. Per raggiungere la migliore quota di apertura e svuotamento dei sacchi, il sistema si adatta automaticamente alla situazione, a dipendenza del grado di riempimento dei sacchi, della presenza di corpi estranei, anche voluminosi.



Tutti i materiali cerniti vengono stoccati sotto la cabina di cernita e piattaforma di selezione, a ridosso della linea di pressatura. Il singolo materiale cernito, attraverso una spinta effettuata con carrello elevatore, si convoglia al trasportatore a tapparelle per la compattazione volumetrica effettuata dalla successiva pressa idraulica orizzontale automatica imballatrice (ZAGIB L19/SA), posta all'esterno del capannone.

La posizione degli addetti alla selezione è posta in modo da avere il piano di scorrimento materiale (filo tappeto in gomma del nastro trasportatore di cernita), ad una altezza di mm 900. Le tramogge di scarico materiale selezionato dagli operatori, sono delle dimensioni e nei quantitativi che garantiscono il convogliamento del materiale cernito nei sottostanti box di accumulo materiale. Per rendere adeguato l'ambiente di lavoro alle normative vigenti è previsto un sistema di presurizzazione e climatizzazione all'interno della cabina, che consente un ricambio d'aria di n°5 ricambi all'ora. All'interno della cabina di cernita è previsto un sistema di illuminazione artificiale secondo le normative vigenti nel contesto del lavoro manuale ed un impianto di illuminazione d'emergenza. La cabina di cernita è tamponata con pannelli coibentati ed è provvista di una superficie finestrabile secondo le normative vigenti nel contesto del lavoro manuale. Le porte all'interno della cabina sono apribili con maniglione antipanico dall'interno con una superficie finestrata sulla parte superiore della porta.



M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l.

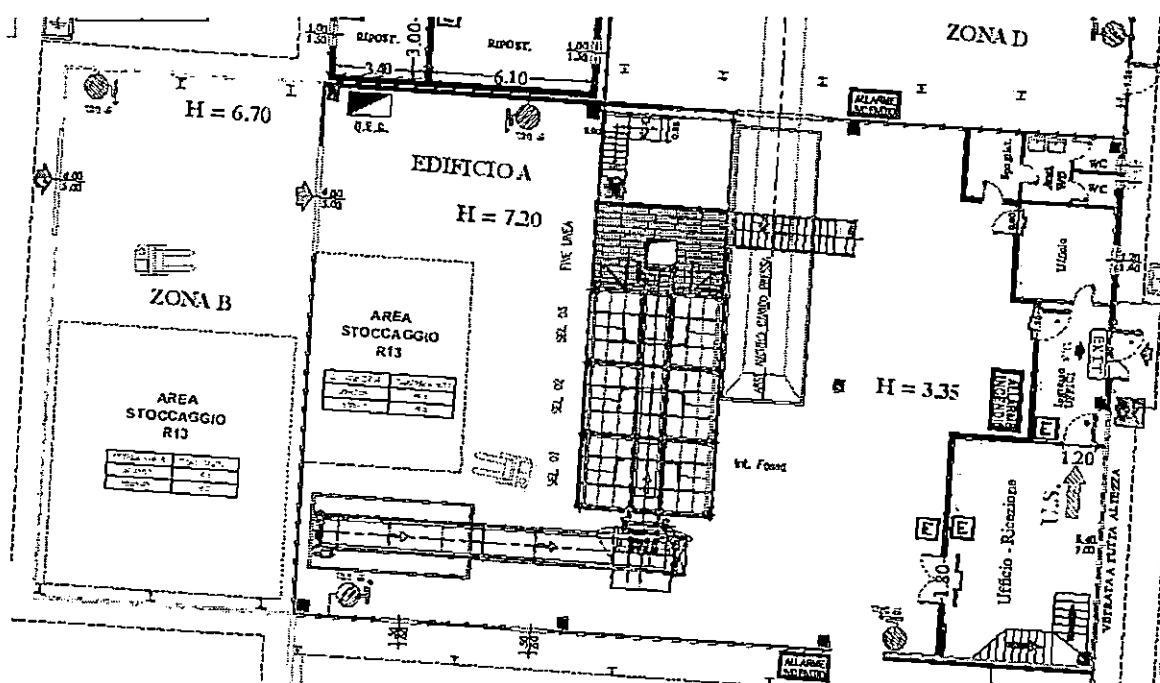
Via Nino Bixio, n°5 - 87036 Rende (CS)

Tel: 0984/463970-846790 Fax: 0984/462087 Numero Verde: 800 094 988 - miasrlnew@pec.it

Partita Iva/C.F. 02787300785 - R.E.A.189757

Selezione rifiuti cellulosici

L'area dell'edificio A dedicata alla linea di trattamento dei rifiuti di natura cellulosica è pari a circa 480 mq, di cui adibiti allo stoccaggio di parte del materiale in ingresso sono previsti circa 48 mq, in prossimità della fossa di carico dell'impianto di selezione.



Il materiale conferito, una volta accettato e pesato, viene stoccato all'interno delle piazzole di stoccaggio previste per le rispettive componenti merceologiche.

Il materiale cellulosico in ingresso viene posto nelle immediate vicinanze della zona di carico orizzontale del nastro a tapparelle di alimentazione impianto e poi viene caricato a mezzo spinta da parte di un muletto provvisto di pinze. Il nastro trasportatore a tapparelle metalliche, alimenta la linea di cernita provvedendo alla distribuzione del materiale sul trasportatore successivo di cernita, su tutta la larghezza, tramite una tramoggia di scarico "distributrice". In tal modo il materiale viene scaricato sul trasportatore di cernita, dove gli operatori svolgono la cernita manuale. La selezione avviene in negativo, quindi nel fine linea si andrà a depositare il materiale prevalente della selezione (carta o cartone).



DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

La linea di recupero dei materiali provenienti dal ciclo della Raccolta Differenziata è ubicata all'interno dell'Edificio A e della zona B e ha lo scopo di recuperare e stoccare dette frazioni non pericolose attraverso le seguenti attività:

- a) messa in riserva di rifiuti (R13);
- b) attività di recupero con selezione, cernita e riduzione volumetrica (R3) per carta e cartone.
- c) attività di recupero con selezione, cernita e riduzione volumetrica (R5 - R12) per gli altri rifiuti da recuperare.

I rifiuti in ingresso, assoggettati a trattamento, sono costituiti in prevalenza da matrici cellulosiche (carta e cartone) e/o plastiche con metalli e altre componenti riciclabili (vetro) e non, raccolte singolarmente o combinate in varie percentuali tra di loro, beni durevoli e ingombranti.

In ingresso alla Linea vengono conferite, quindi, le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti cellulosici CER 15 01 01 e 20 01 01
- imballaggi misti CER 15 01 06 e 20 01 02
- rifiuti ingombranti e beni durevoli: CER 20 01 36 e 20 03 07

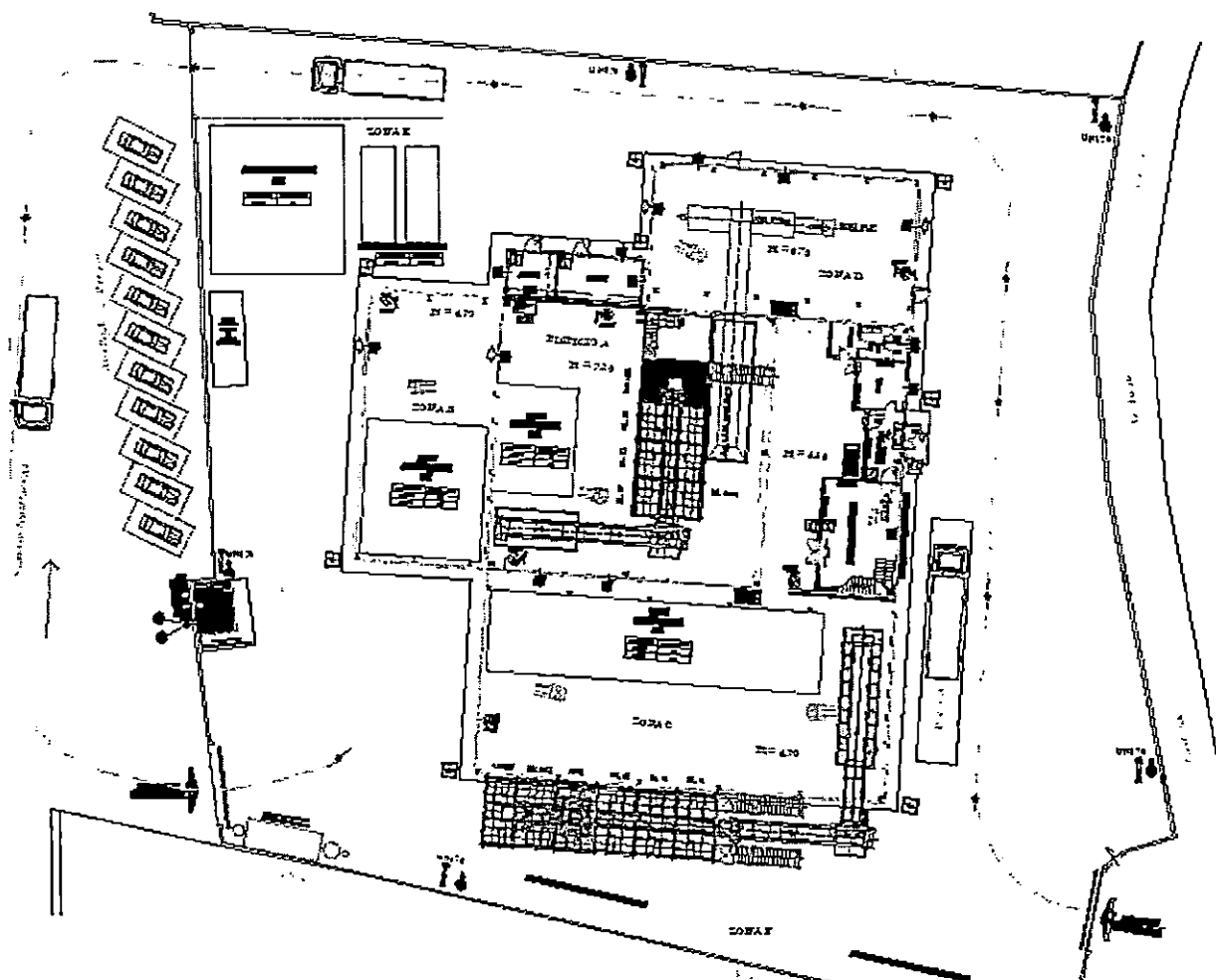
Attraverso la Linea di trattamento viene assicurata l'eliminazione delle frazioni estranee non riciclabili e la contestuale suddivisione tra le matrici di interesse, ovvero tra carta, cartone; tra le diverse plastiche, in relazione alla composizione polimerica o al diverso colore, tra i metalli ferrosi e non ferrosi e il vetro.



- dalla zona E nella quale è prevista la fase di selezione e pressatura dei rifiuti ingombranti e lo stoccaggio dei RAEE.

Il piazzale esterno, circa 2800 mq, presenta una pavimentazione dello spessore di 20 cm realizzata con rete elettrosaldata e calcestruzzo; è dotato di apposita rete di raccolta atta alla regimazione delle acque meteoriche e di una vasca di raccolta delle stesse, nonché di un impianto antincendio.

Il sito è perimetrato con una recinzione, il cui tracciato percorre i confini di proprietà, realizzata con un muretto in cemento armato sormontato da rete metallica fino a circa 2,5 m di altezza.

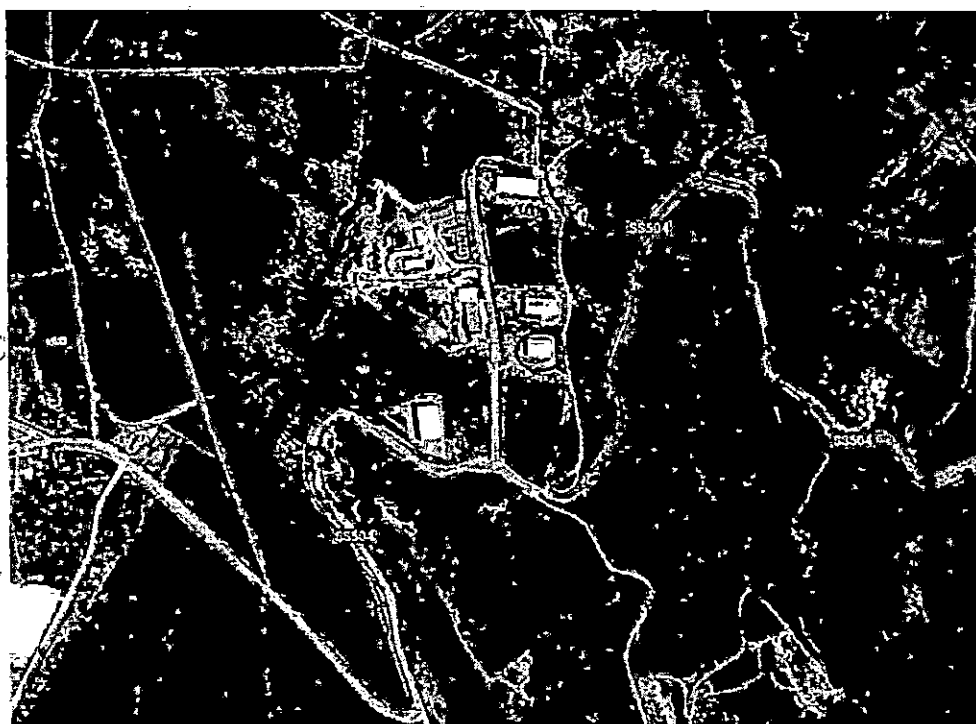


M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l.
Via Nino Bixio, n°5 - 87036 Rende (CS)
Tel: 0984/463970-846790 Fax: 0984/462087 Numero Verde: 800 094 988 – miasrlnew@pec.it
Partita Iva/C.F. 02787300785 - R.E.A.189757

DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO

L'impianto di trattamento rifiuti finalizzato alla selezione di carta e cartone, del multimateriale e pressatura di rifiuti ingombranti è ubicato in località Piano delle Rose, nel comune di Santa Domenica Talao (CS), distinto al foglio di mappa catastale n°15, particella n°252, sub 1 e 2.

L'area interessata è situata ad una quota di circa 160 metri sul livello del mare e si trova a monte della strada SS18 per Santa Domenica Talao, tra il Km4 e il Km5, in particolare tra il ponte Rovezzo ed il ponte Grande.



L'impianto in esame effettua la selezione e il recupero di rifiuti provenienti da raccolta differenziata e di rifiuti speciali non pericolosi.

Lo stabilimento è costituito:

- da un complesso edilizio principale che comprende sia l'area impiantistica di trattamento dei rifiuti di carta e cartone, sia la zona dedicata agli uffici ed alle attività di servizio (edificio A);
- da uno spazio attiguo (zona B), coperto da tettoia, destinato allo stoccaggio dei materiali cellulosici;
- da uno spazio coperto da tettoia (zona C), destinato alla selezione del multimateriale;
- da un ulteriore spazio, coperto per la fase di pressatura e accantonamento balle (zona D);

*M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l.
Via Nino Bixio, n°5 - 87036 Rende (CS)*

*Tel: 0984/463970-846790 Fax: 0984/462087 Numero Verde: 800 094 988 - miasrlnew@pec.it
Partita Iva/C.F. 02787300785 - R.E.A.189757*



ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

Denominazione	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.R.L.
Sede Legale	via Nino Bixio N°5 – 87036 Rende
Sede dell'impianto	loc. Piano delle Rose – 87040 Santa Domenica Talao
TEL/FAX	+39 0984.463970 – 0984.462087
E-mail	miasrlnew@pec.it – impianto.mia@gmail.com
NUMERO VERDE	800 094 988
Amministratore Unico	Massimo ROVITO
Certificazione di sistema di gestione per la qualità:	ISO 9001:2008
Certificazione di sistema di gestione ambientale:	ISO 14001:2004
Certificazione del sistema di gestione etico della organizzazione	SA8000:2001

Iscrizione all'albo Nazionale gestori Ambientali istituito presso l'ALBO NAZIONALE Sezione CALABRIA in Catanzaro per la Cat. 1 – Classe E, Cat. 4 – Classe E e Cat. 8 – Classe E al N°CZ03409

Iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi n° CS/8054340/Z

Autorizzazione Impianto Decreto Dirigenziale n°12/14000127 del 31/03/2014

M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l.
Via Nino Bixio, n°5 - 87036 Rende (CS)
Tel: 0984/463970-846790 Fax: 0984/462087 Numero Verde: 800 094 988 – miasrlnew@pec.it
Partita Iva/C.F. 02787300785 - R.E.A.189757

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **10 GIU. 2016** .., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data, ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

— Il Messo Comunale —
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **10 GIU. 2016**



IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Angelo Pellegrino", written over the printed name.